



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO

per l'assegnazione degli alloggi di riserva

**ai sensi dell'art.10 della L.R. 91/83
e successive modificazioni ed integrazioni**

**Approvato con D.C.C.n.17 del 25/02/1991
Modificato con D.C.C. n.13 del 27/01/1998
Ultima modifica D.C.C. n.103 del 7/11/1998**

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1- Il presente Regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi dell'art.10 della L.R. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni nelle percentuali in esso indicate, calcolate sull'ammontare degli alloggi di nuova costruzione, di recupero e di risulta annualmente disponibili da assegnare alla generalità dei cittadini, una volta sottratto il numero degli alloggi da destinare alle Forze dell'Ordine.

2- Per quanto riguarda gli alloggi di risulta si fa specifico riferimento all'unico dato certo e cioè a quelli liberatisi nel precedente anno.

3- I provvedimenti adottati ai sensi del presente Regolamento sono da intendersi a carattere eccezionale e non sostitutivi delle modalità di assegnazione per le quali si accede ad alloggi di E.R.P. in locazione, secondo la graduatoria appositamente formata a seguito di pubblico concorso.

ART.2
(quota di riserva)

1- La quota di alloggi da riservare è stabilita nella misura del 20% degli alloggi di cui all'art.1, comma 1 e 2 :

a) per necessità di pubblica utilità (provvedimenti contingibili e urgenti emessi dal Sindaco in base all'art.38 della L.142/90 situazioni di calamità naturali - epidemie - sfollati per eventi bellici);

b) per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico; **sia in presenza di ordinanze sindacali di sgombero nell'edilizia privata che in presenza di programmi di recupero e risanamento di patrimonio di E.R.P.**

c) per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale (situazioni relative a nuclei in condizioni di "forte sovraffollamento" e grave antigienicità dell'alloggio, **comprese quelle derivanti da sentenza di sfratto resa esecutiva dall'intervento della forza pubblica per finita locazione).**

2 - La quota di alloggi da riservare è stabilita nella misura del 5% degli alloggi di cui all'art.1, comma 1 e 2 nei seguenti casi:

a) per gli interventi previsti dall'art.31 della legge n.457 del 5/08/1978 (recupero edilizio o urbanistico) che comportino il trasferimento di assegnatari di alloggi di E.R.P.

b) per rilascio di alloggi di servizio sia pubblici che privati a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.

3 - Per quanto riguarda i profughi vale quanto stabilito dall'art.10, comma 9, L.R. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 (requisiti)

1 - Può essere riservato un alloggio di E.R.P. al nucleo che oltre a possedere i requisiti di cui all'art.2 della L.R. 91/83 sia almeno in una delle condizioni di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Per le ipotesi di esclusione dal possesso dei requisiti vale quanto prescritto dall'art.10, comma 6.

Condizione necessaria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. di riserva è il possesso della residenza nel Comune di Porto Mantovano.

ART.4 (presentazione delle richieste)

1- All'istruttoria delle domande provvede l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

2 - Le richieste di assegnazione alloggi E.R.P. a riserva si intendono valide sino al 31 dicembre dell'anno di presentazione redatte secondo quanto previsto dall'art.4 L.R. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata riconferma per l'anno successivo le richieste non verranno prese in considerazione; ciascun nucleo familiare può presentare documentazione integrativa alla propria richiesta ogni volta che lo ritenga utile.

ART.5 (Commissione)

1- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "Commissione Comunale Consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente**
- n.4 membri designati dai capigruppo consiliari (1 per ciascun gruppo rappresentato in Consiglio Comunale).**

2- La commissione , sulla scorta delle designazioni di cui al comma precedente, viene nominata dal Sindaco e rimane in carica per tutto il periodo in cui il Sindaco stesso rimane in carica.

3- In caso di impedimento ogni membro effettivo delega con atto scritto, un sostituto che lo rappresenti a tutti gli effetti.

Alla commissione sono attribuite le funzioni inerenti la verifica e la discussione delle relazioni presentate dall'Ufficio Servizi Sociali in merito ai singoli casi e la formazione di un elenco graduatoria delle domande presentate.

4- La commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Per la validità delle sedute occorre che i presenti siano almeno **tre**. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente un voto favorevole di metà più uno dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5- Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Coordinatore dell'ufficio Servizi Sociali del Comune che, in caso di assenza o impedimento è sostituito da altro impiegato del Comune incaricato dal Sindaco.

ART.6 **(assegnazione)**

1- Il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione degli alloggi che si renderanno di volta in volta disponibili sulla scorta dell'elenco di cui al precedente articolo 5, purchè il numero totale delle assegnazioni non ecceda la quota annua assegnabile calcolata in base all'art.2 del presente Regolamento.

“L'assegnazione non può eccedere la durata di anni due dal momento della consegna dell'alloggio all'interessato qualora il beneficiario non posseda i requisiti di cui all'art.2 della L.R.91/83” e successive modifiche ed integrazioni.

ART.7 **(valutazione delle condizioni e assegnazione punteggi)**

1- Il Coordinatore dei Servizi Sociali per la valutazione delle richieste di assegnazione degli alloggi riservati deve tenere conto delle condizioni socioeconomiche e sanitarie dei nuclei familiari interessati. A tal fine viene stabilito un punteggio **graduabile da un minimo ad un massimo**, relativo sia alle condizioni oggettive che soggettive dei richiedenti.

I punteggi vengono stabiliti secondo l'allegata tabella “A”.

TABELLA “a”.

Condizioni oggettive	punti da	a
1) Necessità di pubblica utilità	1	7
2) Realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico	1	5
3) Fenomeni di particolare e documentata rilevanza sociale (anche con riferimento al fenomeno dell’immigrazione extracomunitarie)	1	8
4) Sfratto: con sentenza sfratto per finita locazione resa esecutiva con l’intervento della forza pubblica		
	entro sei mesi	3
	da 6 a 12 mesi	2
	oltre i 12 mesi	1
5) Interventi previsti dall’art.31 della legge 5 agosto 1978 n.457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi ERP	1	5
6) Soggetti che devono abbandonare l’alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	1	5
CONDIZIONI SOGGETTIVE		
	punti da	a
7) Reddito familiare inferiore al minimo vitale (aggiornato annualmente)		4
8) Famiglia con minori:		
	1 minore	1
	2 minori	2
	3 minori ed oltre	3
Famiglia con anziani ultrasessantacinquenni	1	3
Presenza nel nucleo di uno o più invalidi e/o portatori di handicap	1	3

N.B.= I punteggi di cui ai n.1 - 2- 3- 4- 5 -6- non sono cumulabili tra loro;